



Divieto di utilizzo dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi

A.C. 2648

Dossier n° 103 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 dicembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2648
Titolo:	Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	V Bilancio
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	in corso di esame in commissione

Contenuto

La proposta di legge A.C. [2648](#) (Boccia ed altri) intende dare soluzione al problema dell'**utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille** del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'[articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222](#), per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, al fine di **garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti**.

A tal fine, la proposta di legge dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, che disciplina le modalità di copertura finanziaria delle leggi, introducendo il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.

La proposta in esame aggiunge all'articolo 17 della legge di contabilità pubblica un comma 1.1, il quale esclude, in ogni caso, che per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate possano essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, ai sensi dell'[articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222](#).

Nella relazione illustrativa si evidenzia come, negli ultimi anni, si siano succeduti provvedimenti di spesa e rimodulazioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, disposti in occasione degli interventi di manovra finanziaria, che hanno considerevolmente ridotto l'entità delle risorse relative all'otto per mille del gettito dell'IRPEF devolute alla diretta gestione statale, che sono oggetto di ripartizione, con apposito D.P.C.M., tra le finalità indicate dalla legge. Tale finalità sono (ai sensi dell'[art. 48 della legge n. 222/1985](#)) reative a interventi straordinari per:

- fame nel mondo,
- calamità naturali,
- assistenza ai rifugiati,
- conservazione di beni culturali,
- ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica (finalità introdotta dalla legge di stabilità 2014).

In ordine a tale questione, va rilevato come, rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti, lo stanziamento dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale che viene iscritto nel bilancio dello Stato (cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) - ed annualmente messo a riparto con apposito D.P.C.M. - sia risultato, ad iniziare dal 2004, decurtato in ragione di diversi interventi normativi che hanno ridotto la corrispondente autorizzazione di spesa, destinando le risorse ad altre finalità.

In tal senso va ricordato, con riferimento agli ultimi anni, che nel 2011 e 2012 non si è proceduto alla

predisposizione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria (cfr. i relativi Comunicati della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e del 26 gennaio 2013).

Per il 2013, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che è stata messa a ripartizione con il [D.P.C.M. 12 marzo 2014](#) è; stata pari a soli 404.771 euro (importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato: sulla base delle scelte dei contribuenti, infatti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per il 2013 è risulta pari a 192 milioni di euro).

Con riferimento alla quota dell'otto per mille IRPEF relativa all'anno 2014 – il cui schema di riparto, ai sensi del [D.P.R. n. 76/1998](#) come novellato dal [D.P.R. n. 82/2013](#), sarà presentato alle Commissioni parlamentari per il parere entro il 12 febbraio 2015 (art. 7, co. 1) – secondo i dati indicati, sulla base le scelte dei contribuenti, dal Dipartimento delle finanze la quota di spettanza statale risulta pari a oltre 170 milioni di euro. Sulla quota che verrà messa a ripartizione gravano tuttavia una serie di riduzioni già disposte da diverse disposizioni legislative che qui non si dettagliano.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della sola relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale **sistema tributario e contabile dello Stato** (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).